



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 18/04/2013

Adunanza ordinaria – Prima convocazione - Seduta Pubblica.

OGGETTO: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE- DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013”.

L'anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **14:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Aida Gaggioli, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **19** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 20 del **18/04/2013**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Antonella Micele - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale , ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: 1. Lavelli Emanuela 2. Lenzi Daniele 3. Cevenini Bruno.

Risultano presenti gli Assessori: Bersanetti Nicola, Bosso Massimo, Brunetti Carmela.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GAMBERINI SIMONE	P	LAVELLI EMANUELA	P
GAMBERINI ATHOS	P	VERONESI MONICA	A
GRAFFI ANDREA	P	BACCARO DANILA	P
BARBANI LIBERO	P	CINTI FEDERICO	P
BAGLIERI MATTIA	P	MUSOLESI LUCIANO	A
ANCARANI ESTER	P	VENTURA PIERO	P
FINI GIULIO	P	PEDICA MARIO	P
BEVACQUA CONCETTA	P	SETA ERIKA	P
MICELE ANTONELLA	P	PEDICA MIRKO	P
NEROZZI SILVIA	A	PEDRINI PIER PAOLO	P
VERATTI MARIA	P	D'AGOSTINO STEFANO	P
MAGLI ROBERTO	P	FOLLO EMILIO	P
COLONNA MANUELA	P	MURATORI MAURO	P
GALLI SARA	A	DALBONI GABRIELE	P
LENZI DANIELE	P	CEVENINI BRUNO	P
FRASCAROLI TAMARA	P		

PRESENTI N. 27

ASSENTI N. 4



Deliberazione n. 24 del 18.04.2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE– DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto l'anticipazione in via sperimentale della nuova imposta I.M.U. originariamente delineata dal decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011 (federalismo fiscale), con applicazione della stessa imposta nella sua versione sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014 e slittamento al 1° gennaio 2015 dell'entrata in vigore dell'IMU propria così come prevista e disciplinata dal decreto legislativo 23/2011 citato;

Visto il D.L. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, che ha apportato al testo della legge istitutiva dell'IMU sperimentale, D.L. 201 del 6 dicembre 2011, significative modificazioni;

Vista la legge di stabilità per l'anno 2013 (legge 24 dicembre 2012 n° 228);

Richiamato il disposto dell'articolo 1 commi da 380 a 386 della legge 228/2012, in relazione al quale sono state apportate nuove significative modifiche all'assetto normativo della legge regolatrice dell'IMU sperimentale;

Evidenziato, in particolare, che le nuove disposizioni prevedono, a decorrere dal 2013:

- 1) La soppressione della riserva allo Stato (prevista dal comma 11 dell'art.13) della quota di imposta IMU pari allo 0,38% dell'imposta su tutti gli immobili con esclusione dell'abitazione principale e relativa pertinenza e dei fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- 2) L'introduzione di una nuova riserva di gettito a favore dello Stato commisurata all'aliquota standard 0,76% dell'imposta IMU sperimentale applicata a tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3) La possibilità per i Comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali (livello massimo pari a 1,06%) l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- 4) L'istituzione, sempre a decorrere dal 2013, di un nuovo Fondo di solidarietà comunale e contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall'articolo 2 del D. Legs. 23/2011;
- 5) L'alimentazione del predetto Fondo di solidarietà comunale con una quota di gettito dell'IMU sperimentale, da definirsi con DPCM (previo accordo in Conferenza Stato Città ed autonomie locali) che dovrà essere emanato entro il 23 aprile 2013 (in caso di mancato accordo, comunque verrà emanato entro i 15 giorni successivi) per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014;

Rimarcato che a norma del disposto del citato comma 380 lettera b) secondo periodo, negli esercizi 2013 e 2014: *“(...) e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;*

Dato atto che tale nuova disposizione comporta margini di incertezza circa l'effettiva disponibilità complessiva delle entrate da IMU propria sperimentale 2013, stante il preventivato intervento da parte dello Stato con un DPCM di riequilibrio perequativo ancora da adottare;

Richiamato il disposto del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede che a decorrere dal 2013:

- 1) La procedura di pubblicazione delle deliberazioni di adozione delle aliquote e detrazioni IMU abbia luogo in forma esclusivamente telematica;
- 2) L'efficacia delle predette deliberazioni decorra dalla data di pubblicazione nel sito informatico con effetto della delibera dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché l'invio della deliberazione (inserimento nel sito informatico) avvenga entro e non oltre il 23 aprile 2013;
- 3) In caso di mancato rispetto del termine del 23 aprile “le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che è volontà dell'amministrazione comunale adottare alcune variazioni alle aliquote d'imposta, anche al fine di tener conto, per quanto possibile, dell'aumento (a decorrere dal 1° gennaio 2013) del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile (da 60 a 65) per tutti gli immobili di categoria D (con esclusione dei D5 – banche), come disposto dall'art. 13 comma 4 lettera d);

Evidenziato che l'Amministrazione comunale intende procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 pur nella temporanea incertezza circa il quadro di risorse effettivamente disponibili e ritenuto di potersi provvedere in via di definizione previsionale, con riserva di apportare al Bilancio eventuali correzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'adozione di più puntuali atti normativi;

Assunto a base di calcolo per la determinazione del più probabile valore previsionale di gettito IMU il risultato conseguito nell'anno 2012 in termini di cassa, importo che, tenuto conto anche dei versamenti in ravvedimento eseguiti nei primi mesi 2013 risulta attualmente pari a :

IMU incassata dal Comune nel 2012	13.044.590,37 euro
IMU incassata dallo Stato nel 2012	5.765.685,21 euro
Totale IMU versata nell'anno 2012	18.810.275,58 euro

Tenuto conto che il moltiplicatore per gli immobili di categoria catastale D (esclusi i D5) è incrementato, dal 2013, da 60 a 65;

Dato atto che questa circostanza comporterà un maggior esborso, a parità di aliquota 0,96%, pari a circa 284.000 euro a carico dei proprietari di immobili di categoria D (con esclusione delle banche), di cui sarebbero versati al Comune, in più rispetto al 2012, 59.000 euro;

Dato atto che si è proceduto al calcolo del gettito riservato allo Stato con applicazione dell'aliquota standard agli immobili produttivi appartenenti al gruppo D, operazione compiuta mediante valorizzazione della totalità degli immobili di gruppo D iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, sulla scorta dei dati di consistenza immobiliare forniti dall'Agenzia delle Entrate tramite il cd. Portale dei Comuni, al 31 dicembre 2012, ottenendo un valore di gettito previsionale riservato allo Stato pari a 3.226.897,34 euro;

Dato atto che il differenziale tra gettito conseguito dallo Stato nel 2012 per il Comune di Casalecchio di Reno (5.765.685,21 euro) e gettito atteso per lo Stato nel 2013 ammonta ad euro 2.538.787,87, somma che lo Stato recupera mediante cancellazione dei trasferimenti già erogati nell'anno 2012 a valere sul Fondo sperimentale (stanziamento iniziale 2012 pari a 2.598.918,31 euro; risultato a consuntivo pari a 3.373.330,56 euro);

Considerato che è volontà dell'amministrazione comunale introdurre alcuni correttivi all'assetto delle aliquote di imposta IMU e che pertanto occorre tener conto in sede di determinazione preventiva del gettito dei seguenti effetti:

- a) Maggior ricorso da parte dei contribuenti alle forme agevolative introdotte nell'anno 2012 (ISEE, CIGS e simili)- costo ipotizzato 60.000 euro;
- b) Ampliamento della platea dei contribuenti cui consentire l'applicazione di un'aliquota più bassa rispetto all'ordinari per uso gratuito con scambio tra parenti (aliquota 0,76% in luogo dell'1,06%) – costo ipotizzato 50.000 euro;
- c) Ricorso alla facoltà di riduzione dell'aliquota di imposta al valore minimo (0,46%) per i beni immobiliari conferiti in dotazione alla società patrimoniale interamente partecipata dal Comune – costo calcolato in 30.000 euro;

Ritenuto, in base alle simulazioni sinora effettuate, che nell'ipotesi di una sostanziale riconferma del quadro di aliquote e detrazioni fissate per l'anno 2012 si possa pervenire ad un risultato di gettito IMU pari a ottenuto anche con l'applicazione di una riduzione, definita in forma di stima, del minore gettito atteso per effetto delle seguenti situazioni:

Riepilogati i dati dei principali aggregati nella tabella di seguito riprodotta (dati espressi in migliaia di euro):

totale gettito IMU 2012 (Comune + Stato)	18.810	
Maggior costo contribuenti D per effetto aumento moltiplicatore	284	
Totale gettito atteso IMU 2013 (Comune + Stato)	19.094	
Quota riservata allo Stato	3.227	
Gettito riservato al Comune (a parità di aliquote)	15.867	
<i>Di cui</i>	<i>Quota di maggior gettito da nuovo moltiplicatore (cui il Comune rinuncia)</i>	59
	<i>Minore entrata per monte nuove agevolazioni</i>	140
	<i>Totale riduzioni da agevolazioni</i>	199
Nuovo gettito IMU atteso 2013	15.668	Valore iscritto a Bilancio (dato in euro) 15.667.759,30

Richiamate, altresì:

- 1) la circolare MEF n° 3 del 18 maggio 2012, di commento alle modifiche normative disposte dal richiamato D.L. 16/2012 convertito in legge con modificazioni dalla legge 44/2012;
- 2) le linee guida per la redazione del regolamento IMU emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) la bozza di regolamento IMU curata dall'ANCI Emilia Romagna;

Ritenuto, in sintonia con la posizione promossa dall'ANCI Emilia Romagna, che non occorra procedere alla approvazione di norme a carattere regolamentare in materia di IMU con mero intento ricognitivo e di sintesi, ma occorra semmai confermare poche necessarie determinazioni di rango regolamentare (quali sono le statuizioni assunte con delibera del Consiglio Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm. oggetto del presente atto) utili ad integrare spazi non chiaramente determinati dalla legge o lasciati alla determinazione facoltativa dei Comuni;

Valutato che, sulla base di questi presupposti, non sia né opportuna né necessaria, al momento, l'adozione di un apposito separato Regolamento IMU, dal momento che la normativa di rango primario, contenuta agli articoli 13 del D.L. 201/2011, agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 23/2011 e nelle norme specifiche dagli stessi recepite o richiamate, appare già chiara e suscettibile di immediata applicazione, senza necessità di una integrazione specifica in chiave regolamentare;

Visti in particolare:

- il comma 6, ai sensi del quale l'aliquota base è pari a 0,76% ed i Comuni devono determinare il valore dell'aliquota stessa, con possibilità di aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali, mediante delibera consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, ossia nell'esercizio della potestà regolamentare generale, nel rispetto dei vincoli che tale disposizione impone ("Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."), evidenziando che tale facoltà trova, dal 2013, un limite oggettivo nella riserva a favore dello Stato della quota di aliquota 0,76% per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo D;

- il comma 7, ai sensi del quale l'aliquota base è pari allo 0,4% per l'abitazione principale e la relativa pertinenza, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 8 che stabilisce la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 557/1993, con possibilità per i Comuni di stabilire un'ulteriore riduzione della suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- il comma 9 che assegna ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nei seguenti tre casi: 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR (i quali coincidono con gli immobili delle imprese commerciali e con gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni); 2) gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES; 3) gli immobili locati e dando atto che anche questa norma incontra un limite oggettivo nella assoluta intangibilità della quota riservata allo Stato, per cui la norma del comma 9 non è applicabile agli immobili di categoria D;

- il comma 10, ai sensi del quale i Comuni possono deliberare l'incremento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con la condizione che nel caso in cui abbia determinato l'aumento della detrazione per l'abitazione principale (in forma generalizzata) non sia possibile stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione, intendendosi questa disposizione nel senso che non è possibile stabilire per le unità immobiliari a disposizione un'aliquota di livello superiore all'aliquota ordinaria;

- il medesimo comma 10 nella parte in cui stabilisce che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo spetta una detrazione pari a 200 euro ed altresì nella parte in cui prevede che per gli anni 2012 e 2013 si applichi inoltre una maggiorazione della detrazione pari a 50 euro annui per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di maggiorazione pari a 400 euro;

- il citato comma 10 nella parte in cui stabilisce il riconoscimento della detrazione dei 200 euro (ma non dell'aliquota) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi case popolari (art. 8 comma 4 del decreto legislativo 504/92);

- nuovamente, il comma 10, nella parte in cui fa salva l'applicazione dell'aliquota e detrazione per la prima casa anche in favore del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

- il comma 14 che fa salva la possibilità per il Comune di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la relativa pertinenza e la detrazione spetti anche per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Constatato che l'articolo 13 richiama e fa salvo il ricorso all'esercizio della potestà regolamentare generale, sia in termini di variazione delle aliquote e di graduazione delle fattispecie, pur nella previsione di alcuni limiti (soglie di intervento), oltre che di specifiche ed autonome tipologie di situazioni meritevoli di trattamento differenziato (agevolazioni specifiche e casi sociali meritevoli);

Considerato che – come già evidenziato - è interesse dell'amministrazione comunale rivedere, alla luce dell'esperienza applicativa del primo anno di imposta, il trattamento di alcune situazioni ritenute meritevoli di attenuazione del carico fiscale, pur nella necessità di confermare l'impianto complessivo della manovra determinata in via conclusiva con la deliberazione CC n° 59 del 2012;

Identificati i casi che appaiono meritevoli di attenuazione del carico fiscale con la determinazione di specifiche aliquote inferiori al livello base nei seguenti:

- a) appartamenti concessi in uso gratuito con scambio tra parenti in primo grado, attenuando il rigore selettivo della norma 2012, che ha escluso in sede applicativa la maggior parte dei casi: riconoscimento dell'aliquota 0,76% in luogo dell'aliquota 1,06%;
- b) immobili di proprietà della società patrimoniale interamente partecipata dal Comune, ai quali riservare l'aliquota 0,46%;
- c) riduzione dell'aliquota per gli immobili di categoria D (diversi dai D5 – banche) al fine di rinunciare alla quota di maggior prelievo fiscale che si verificherebbe a vantaggio del Comune per effetto dell'entrata in vigore dal 2013 della norma che aumenta il moltiplicatore da 60 a 65), pari a 59.000 euro: l'aliquota viene pertanto fissata nel nuovo valore di 0,945%;

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Considerato che con in forza del disposto dell'art. 1 comma 381 della legge di stabilità per il 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stabilito al 30 giugno 2013;

Richiamato l'articolo 13 comma 6 dl D.L. 201/2011, che attribuisce al Consiglio comunale il potere di modificare l'aliquota di base mediante deliberazione da adottare ai sensi del disposto dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 12.04.2013;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti e depositati agli atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

- L'illustrazione del Sindaco;
- I seguenti interventi in sede di discussione generale: Cons. Ventura (Lista Casalecchio al 100 x 100), Cons. Cevenini (Lista Civica per Casalecchio di Reno) che dichiara altresì il voto contrario del proprio gruppo di appartenenza, in quanto pur apprezzando le scelte di detrazione adottate dall'Amministrazione Comunale, è contrario a questo tipo di imposta
- Le seguenti dichiarazioni di voto:

Cons. Pedica Mario (PdL) che dichiara il voto contrario del proprio gruppo di appartenenza in quanto giudica negativamente questo tipo di imposta

Cons. Ventura (Lista Casalecchio al 100 x 100): che dichiara il voto favorevole a nome dei gruppi di maggioranza, auspicando che il governo attui a breve una riforma normativa al fine di rendere più equa questo tipo di imposta.

Cons. Dalboni (Lega Nord – Padania): Dichiara il voto contrario del proprio Gruppo Consiliare, in quanto a suo parere potevano essere adottate anche detrazioni per le locazioni a canone concordato.

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati

Preso atto che durante la discussione generale é entrato il Consigliere Veronesi: presenti n. 28

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 19 (Gruppi PD, Diritti e Libertà e Lista Casalecchio al 100 x 100)

Contrari : 9 (Gruppi PdL, Lega Nord – Padania e Lista civica per Casalecchio di Reno)

DELIBERA

- 1) di dare atto che la presente deliberazione è assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 e ss.mm. ed in particolare con la stessa si ricorre alla facoltà concessa dalla legge all'articolo 13 del D.L. 201 del 2011, come modificato e integrato dal D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012;
- 2) di determinare, per tutto quanto sopra premesso e precisato, le aliquote e detrazioni 2013 di imposta nonché le specifiche relative condizioni di applicazione dell'IMU come di seguito rappresentato:

ALIQUOTE e DETRAZIONI 2013

L'**aliquota BASE (ordinaria)** di imposta per l'anno 2013 è stabilita nella misura dell'**1,06%**. Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di aliquota agevolata elencati alle lettere seguenti, che devono pertanto intendersi tassativi e non suscettibili di estensione.

a) Aliquota per l'abitazione principale e la relativa pertinenza 0,45%

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e, contemporaneamente, risiede anagraficamente. L'aliquota è riservata, perciò, nell'applicazione, alla sola U.I.U. (*) distintamente accatastata come autonomo subalterno catastale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, nonché alla pertinenza della stessa secondo i criteri e nei limiti indicati al comma 2 art. 13 d.l. 201/2011. L'agevolazione potrà essere riconosciuta unicamente a beni accatastati in categoria A (diversa da A10), ovvero in categoria C2, C6 e/o C7.

b) Appartamenti locati a canone concordato 0,76%

E' riservata alle sole unità immobiliari ad uso abitativo (A diversa da A10) e relative pertinenze (C2, C6 o C7), interamente (e dunque non parzialmente) concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in appositi accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 in favore di:

1. persone fisiche che le utilizzino come propria abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica);
 2. studenti universitari, non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post-laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
 3. lavoratori, non residenti nel Comune, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa a Casalecchio di Reno oppure in altro Comune della Provincia di Bologna;
- Il riconoscimento dell'aliquota agevolata è subordinato alla verifica delle condizioni minime sopra richieste, relative allo status dell'inquilino, e all'eventuale ulteriore accertamento, con qualsiasi mezzo eseguito, che risultasse necessario per verificare il rispetto delle predette condizioni. In assenza dei prescritti requisiti il proprietario sarà chiamato a corrispondere la differenza di imposta (ad aliquota ordinaria) con

applicazione delle sanzioni e degli interessi, se ed in quanto dovuti, e fatta salva, comunque, la facoltà di ravvedersi operosamente.

La condizione che dà diritto a questa aliquota va comunicata al Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2013, a pena di decadenza dal beneficio, utilizzando l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Non è tenuto a presentare questa dichiarazione chi abbia già presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva nell'anno 2012 o in anno antecedente, sempre che non siano cambiate le condizioni soggettive (soggetto locatario) ovvero quelle oggettive (contenuto del contratto).

c) Aliquota per gli immobili utilizzati per l'esercizio di attività produttive:

- **se l'immobile è iscritto in Catasto nella categoria D (tranne D5)**
0,945%

- **per gli altri immobili produttivi (vedi sotto)** **0,96%**

Queste aliquote, ridotte rispetto all'aliquota ordinaria, sono riservate unicamente alle U.I.U. iscritte al Catasto fabbricati nelle categorie catastali A10, B, C, D purché siano effettivamente utilizzate per l'esercizio di un'attività produttiva o professionale (impresa, arte o professione), da chiunque posseduti. Nell'anno 2013 gli immobili di categoria D (diversi dai D5) applicheranno l'aliquota 0,945%, se effettivamente utilizzati. Gli altri produttivi (A10, B, C, D5) continueranno ad applicare l'aliquota 0,96%.

I predetti immobili se non sono utilizzati restano assoggettati all'aliquota ordinaria 1,06% (eventualmente in ragione del numero di mesi in cui restano inutilizzati).

Sono esclusi dall'applicazione di queste aliquote agevolate i cosiddetti immobili merce o immobili magazzino, detenuti da imprese costruttrici per la vendita, i quali restano assoggettati all'applicazione dell'aliquota base ordinaria 1,06%. Nel caso di immobili di categoria catastale D la quota di imposta corrispondente allo 0,76% costituisce quota riservata allo Stato e deve essere versata a cura del contribuente con apposito codice tributo.

**d) Aliquota per i fabbricati rurali strumentali
di cui al comma 8 art. 13 D.L. 201/2011**

0,2%

e) Conferma della **detrazione per l'abitazione principale** nella misura di legge (**200 euro su base annua per unità**)

f) **Maggiorazione della detrazione** per l'abitazione principale di **euro 50** (per unità immobiliare, da rapportare al numero di comproprietari coabitanti in posizione di genitori) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di 400 euro;

g) Previsione di un'**ulteriore detrazione** (per unità immobiliare) pari a **40 euro**, da aggiungere alla detrazione e maggiorazione previste dalla legge, qualora i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali, indipendentemente dal numero di immobili posseduti:

Famiglia con I.S.E.E. inferiore a 15 mila euro; tale soglia è ulteriormente elevata a 20 mila euro quando il reddito familiare (di tutti i componenti il nucleo anagraficamente

identificato, escludendo l'eventuale badante) è composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente (o assimilati) o da pensione

- h) Previsione di un'**ulteriore detrazione** (per unità immobiliare), aggiuntiva rispetto a quella indicata al punto g), in misura pari a **50 euro**, (per **un totale complessivo di 90 euro**), da aggiungere alla detrazione e maggiorazione previste dalla legge, qualora i soggetti passivi si trovino nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali indipendentemente dal numero di immobili posseduti:

Famiglia con I.S.E.E. inferiore a 15 mila euro; tale soglia è ulteriormente elevata a 20 mila euro quando il reddito familiare (di tutti i componenti il nucleo anagraficamente identificato, escludendo l'eventuale badante) è composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente (o assimilati) o da pensione e contemporanea presenza nel nucleo familiare di un portatore di disabilità intendendosi per tale la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporti un'invalidità del 100% certificata da AUSL, INPS o INAIL;

- i) **Aliquota agevolata pari allo 0,76%** per i seguenti casi e condizioni:

- I. Terreni agricoli direttamente condotti da coltivatori agricoli o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;
- II. U.I.U.(*), iscritte con categoria catastale diversa dalle abitazioni o pertinenze di abitazioni, possedute dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa qualora la stessa azienda nel corso dell'anno 2012 abbia fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) ovvero, nel caso di impresa con non abbia potuto far ricorso alla CIGS - e in alternativa al precedente criterio - che nell'anno 2013 si vengano a trovare in una delle seguenti condizioni:
 - a) Imprese artigiane che hanno esaurito l'utilizzo dell'ammortizzatore EBER e hanno fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga;
 - b) Imprese con meno di 15 dipendenti del settore industria e dei settori artigiani edilizia e autotrasporto che abbiano esaurito l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria e abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga.
 - c) Per il riconoscimento dell'agevolazione l'azienda interessata deve far pervenire apposita documentata richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2013, a pena di decadenza dal diritto;
- III. U.I.U. (*) (e relativa pertinenza) che sia l'unica proprietà immobiliare del soggetto proprietario (o titolare di altro diritto reale che generi la soggettività passiva) che sia residente a Casalecchio di Reno in altro appartamento locato qualora l'unica proprietà sia concessa in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, ivi residente anagraficamente. Si tratta di una misura a carattere di eccezione (gli usi gratuiti sono assoggettati ad aliquota ordinaria) in relazione al fatto che si vuole tutelare posizioni limite il cui assoggettamento ad aliquota ordinaria appare non opportuno;

(*) U.I.U. = unità immobiliare urbana iscritta al Catasto fabbricati

l) **Aliquota 0,45%** esclusivamente e tassativamente per le seguenti categorie di immobili locati:

- I. U.I.U. (*) accatastate in categoria A diversa da A10 oppure in categoria C2, C6 o C7 di proprietà dell'ACER o di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, limitatamente al periodo della regolare assegnazione. Il riconoscimento dell'aliquota minima è connesso all'utilità sociale che si rinviene nella tutela di forme calmierate di canoni di locazione per le fasce più deboli della popolazione;
- II. U.I.U.(*) accatastate in categoria A diversa da A10 oppure in categoria C2, C6 o C7 di proprietà di soggetto giuridico titolare di contratto, redatto con il Comune di Casalecchio di Reno, per la locazione di alloggi a prezzo calmierato in forza dell'accordo di programma denominato area Volpe: il riconoscimento dell'agevolazione spetta al soggetto attuatore dell'intervento edilizio per la costruzione di 115 immobili destinati alla locazione trentennale alle condizioni di prezzo calmierato indicate dal Comune; questa misura rispecchia la tutela di salvaguardia delle misure di canone calmierato frutto dell'accordo di programma e la volontà di salvaguardare il sinallagma contrattuale trasfuso nel citato accordo di programma ed il piano economico finanziario posto a base dell'accordo stesso;

m) **Aliquota 0,76%** esclusivamente e tassativamente per le situazioni di uso gratuito con scambio fra parenti in linea retta di primo grado dell'appartamento di proprietà (e relativa pertinenza). In questo caso la misura di eccezione rispetto alla misura generale stabilita per gli usi gratuiti trova una ragione nella parziale salvaguardia di situazioni nelle quali speciali esigenze familiari abbiano reso necessario lo scambio in case di residenza. La circostanza si verifica quando ad esempio e tipicamente il genitore anziano si ritira a vivere nella casa (più piccola) di proprietà del figlio ed il figlio abbia l'uso gratuito della casa di proprietà del genitore. L'applicazione dell'aliquota massima in questo caso apparirebbe eccessivamente onerosa e non riconducibile tanto ad un prelievo connesso a pluriproprietà, quanto piuttosto a circostanze speciali del vivere comune. Questa agevolazione è consentita anche qualora il proprietario o entrambi i proprietari dispongano di altri beni immobili o quote di altri immobili ed è ammessa anche qualora il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota;

n) **Aliquota 0,46%** per gli immobili di proprietà della società patrimoniale a totale partecipazione comunale, in house soggetta a controllo analogo, in considerazione della circostanza che i beni sono posseduti quali beni strumentali ed essenziali per l'esercizio di attività di generale utilità;

DISPOSIZIONI A CONTENUTO REGOLAMENTARE E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE

- I. l'agevolazione indicata all'art. 2 comma 1 lettera b) , secondo periodo del decreto legislativo 504/1992 è applicata ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli a titolo principale, identificati in relazione ai criteri indicati nel decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;
- II. si dà atto, con mero intento chiarificatore, che in via di applicazione della norma esonerativa il Comune si atterrà all'indirizzo giurisprudenziale delle corti superiori (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione), in relazione al quale la norma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504 del 1992, concernente l'esenzione per gli enti non commerciali si interpreta nel senso che l'esenzione

- stessa “esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte del possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito”;
- III. si dà atto che le ulteriori disposizioni concernenti aspetti della materia comuni a tutti i tributi (es. tasso di interesse applicato, modalità di esecuzione del rimborso, importo minimo di versamento, ecc.) sono definite con apposita norma già disciplinata dal Regolamento generale delle entrate del Comune;
- IV. si considera direttamente adibita ad abitazione principale (con diritto alla fruizione dell'aliquota agevolata e della detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- V. **CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI ALIQUOTE E REGIMI AGEVOLATI:** ai fini della fruizione delle aliquote agevolate indicate nel presente atto, con esclusione del solo caso indicato al punto a) della sezione ALIQUOTE E DETRAZIONI e compreso invece il caso indicato al punto IV) delle **DISPOSIZIONI A CONTENUTO REGOLAMENTARE**, il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita domanda su conforme modello predisposto d'ufficio entro e non oltre i seguenti termini:
- Casi indicati ai punti g) ed h) (ISEE) ed altresì per il caso indicato al punto i) sub II) (CIGS), in considerazione della necessità di assicurare la salvaguardia degli equilibri di Bilancio (al fine di poter disporre del tempo necessario per l'adozione di eventuali variazioni, entro i termini di legge, alla previsione di Bilancio): la domanda deve essere presentata entro e non oltre il **31 ottobre 2013**, a pena di decadenza dal beneficio;
 - Casi indicati alla lettere b), c), d), i) (sub I, III e IV), l), m) ed n) della sezione ALIQUOTE E DETRAZIONI e al punto IV della sezione **DISPOSIZIONI A CONTENUTO REGOLAMENTARE E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE**: la domanda deve essere presentata entro e non oltre il **31 dicembre 2013, a pena di decadenza dal beneficio**. Non deve essere presentata alcuna nuova dichiarazione nel caso in cui le circostanze che danno diritto all'agevolazione siano già state dichiarate con riferimento all'anno 2012 e non siano cambiati i presupposti o le condizioni;
 - La presentazione dell'autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Chi presenta l'autocertificazione non deve presentare dichiarazione su modello ministeriale per la stessa circostanza. Eventuali termini più ampi di presentazione della dichiarazione non possono essere invocati a favore del riconoscimento dell'agevolazione, stante l'effetto di decadenza del beneficio sopra stabilito. Non deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, né la denuncia su modello ministeriale, se nell'anno 2012 o in anno antecedente la circostanza è già stata dichiarata e le condizioni non sono cambiate. Fa eccezione il caso della dichiarazione per l'agevolazione ISEE, in quanto legata ad elementi reddituali e patrimoniali che cambiano anno per anno e che deve perciò essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno per usufruire del beneficio previsto;
- VI. al fine di favorire il più agevole adempimento da parte dei contribuenti e nel contempo per sviluppare, consolidare e promuovere l'erogazione delle funzioni di servizio su scala generale mediante diffusione delle metodologie di e-government tutte le domande di cui al punto V) possono essere presentate al Comune mediante utilizzo del portale informatico Linkmate, per l'accesso al quale l'interessato deve previamente identificarsi mediante procedura di accreditamento FEDERA (o altra procedura resa disponibile dal Comune di Casalecchio di Reno). L'adempimento dell'obbligo posto dal punto V) si considera assolto con il

caricamento della domanda in versione informatica (di tale domanda il contribuente interessato potrà estrarre ricevuta), senza necessità di sottoscrivere e trasmettere la stessa domanda, in quanto la procedura di accreditamento garantisce l'identità della persona che ha proceduto alla presentazione informatica della domanda;

VII. nell'esercizio della potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, e tenuto conto che:

- a) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2012 è stato differito al 4 febbraio 2013 con disposizione successiva all'adozione della delibera CC n° 59 del 2012;
- b) le istruzioni al modello di dichiarazione hanno indotto molti contribuenti a ritenere di poter effettuare la comunicazione delle aliquote utilizzate nell'anno 2012 entro il predetto termine del 4 febbraio utilizzando la dichiarazione conforme al modello ministeriale (in luogo dell'autocertificazione richiesta dal Comune e da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, pena l'applicazione di una sanzione in cifra fissa pari a 52 euro),

si stabilisce che le comunicazioni rese con dichiarazione in luogo della prescritta autocertificazione, purché validamente trasmesse (con uno dei sistemi ammessi) entro il 4 febbraio 2013 sono da ritenersi valide. Il Servizio Entrate richiederà l'eventuale integrazione dei dati mancanti, ma l'adempimento si considera tempestivo;

VIII. Si dà atto che è pienamente attivo e funzionante il sistema di gestione on line della pratica del contribuente IMU mediante il portale LinkMate. Mediante questa piattaforma il Comune eroga un servizio completo di assistenza all'utente nell'assolvimento di tutti gli obblighi del contribuente. I servizi, erogati mediante accesso riservato, sono così riassumibili:

- Verifica della posizione immobiliare nota al Comune, sulla base della quale il sistema calcola il dovuto
- Servizio Bacheca per la comunicazione via web con il Servizio Entrate (il contribuente chiede informazioni specifiche o segnala correzioni sui dati della sua posizione, ottenendo in back office l'assistenza per la sistemazione dei dati e la correzione dei calcoli). Questo servizio sostituisce lo sportello di front office con una piattaforma accessibile all'utente 24h su 24. Tutte le richieste e le risposte restano tracciate nella posizione del contribuente e potranno consentire sempre una ricostruzione dei passaggi
- Calcolo del dovuto: sulla base della posizione immobiliare (con onere per il contribuente di controllare il dato) il sistema evidenzia immediatamente, senza necessità di fare ulteriori operazioni, gli importi dovuti
- Stampa del documento di pagamento : il contribuente, riconosciuta l'esattezza della rappresentazione degli immobili, deve soltanto stampare l'F24 e procedere al pagamento secondo la modalità da lui prescelta (allo sportello bancario, allo sportello postale; con home banking se il contribuente dispone di questo tipo di servizio con il proprio istituto di credito). Altre forme di pagamento non sono al momento consentite dalla legge
- Visualizzazione dei pagamenti eseguiti

- Quadro contabile (pagamenti regolari; pagamenti eccedenti; pagamenti insufficienti)
- Presentazione telematica di domanda di rimborso
- Presentazione telematica di dichiarazione IMU modello ministeriale
- Presentazione di autocertificazione per la fruizione di aliquote specifiche

Successivamente con separata votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 19 (Gruppi PD, Diritti e Libertà e Lista Casalecchio al 100 x 100)

Contrari : 9 (Gruppi PdL, Lega Nord – Padania e Lista civica per Casalecchio di Reno)
, il Consiglio

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Antonella Micele

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Aida Gaggioli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **19/04/2013** al **04/05/2013** .

Dalla Residenza Municipale, li 19/04/2013

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Rocco Serpi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Li 19/04/2013

L'ADDETTO AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Casalecchio di Reno, **30 APRILE 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE